

ALLEGATO 4: REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DI SEGNALAZIONI DI ILLECITI - WHISTLEBLOWING -

Sommario

1. Quadro normativo.....	2
2. Acronimi e definizioni.....	2
3. Scopi e finalità del regolamento.....	3
4. Ambito delle segnalazioni.....	3
5. CANALI della segnalazione.....	5
5.1. Segnalazioni interne.....	5
5.2. Segnalazioni esterne.....	7
6. Contenuto delle segnalazioni.....	7
7. Modalità di gestione delle segnalazioni.....	8
7.1. Esame preliminare.....	8
7.2 Istruttoria.....	9
7.3 Individuazione dell'oggetto della segnalazione.....	9
7.4 Esito della procedura.....	10
8. Segnalazioni escluse.....	10
9. Obblighi informativi.....	10
10. Forme di tutela della persona segnalante.....	11
10.1 Tutela della riservatezza sull'identità della persona segnalante e sottrazione al diritto di accesso alle segnalazioni.....	11
10.2 Divulgazione pubblica.....	12
10.3 Divieto di discriminazione e ritorsione.....	12
10.4 Misure di sostegno alla persona segnalante.....	13
10.5 Protezione dalle ritorsioni.....	13
10.6 Limitazione di responsabilità.....	14
11. Rinunce e transazioni.....	14
12. Soggetti che godono della protezione diversi da chi segnala, denuncia o effettua divulgazioni pubbliche.....	14
13. Trattamento dati personali - Informativa <i>Privacy</i>	15
13.1 Responsabile trattamento dati.....	15
13.2 Registro segnalazioni whistleblowing - Conservazione della documentazione.....	15
14. Sanzioni.....	16
15. Riporto periodico.....	17
16. Aggiornamento della Policy.....	17
17. Allegato.....	17

1. QUADRO NORMATIVO

Con l'emanazione del D.Lgs n.24/2023 *"Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali"*, è stata recepita nell'ordinamento italiano la Direttiva UE n. 2019/1937 riguardante *"la protezione dei soggetti che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e delle disposizioni normative nazionali"* (cd. disciplina whistleblowing).

L'obiettivo del decreto legislativo e della direttiva europea è stabilire norme minime comuni per garantire un elevato livello di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione Europea e delle disposizioni normative nazionali, creando canali di comunicazione sicuri, sia all'interno di un'organizzazione, sia all'esterno. In casi specifici, è prevista la possibilità di effettuare la segnalazione mediante la divulgazione pubblica attraverso i media.

Si tratta di una disciplina che persegue il contrasto e la prevenzione dei fenomeni illeciti nelle organizzazioni pubbliche e private, incentivando l'emersione di condotte pregiudizievoli - di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nell'ambito del suo contesto lavorativo - in danno dell'ente di appartenenza e, di riflesso, per l'interesse pubblico collettivo.

Il quadro regolatorio è stato completato con le Linee Guida ANAC n. 301 e n. 311 adottate con delibera del 12 luglio 2023, recanti procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne, nonché indicazioni e principi di cui enti pubblici e privati possono tener conto per i canali interni.

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la presente procedura e nominato la Dr.ssa Alessia Lenzi e la Sig.ra Serenella Borchì quali gestori del canale di segnalazione interna con delibera del 14/12/2023.

Il Consiglio di Amministrazione con delibera del 01/10/2024 ha approvato il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs n. 231/2001, di cui il presente allegato costituisce parte integrante, ed ha conseguentemente aggiornato la presente procedura; il Consiglio di Amministrazione, con la medesima delibera, ha nominato il Dott. Emanuele Boschi quale OdV di Casa di Cura Villa Fiorita S.r.l. e quale gestore del canale di segnalazione interna.

2. ACRONIMI E DEFINIZIONI

Vengono riportati i seguenti acronimi con le rispettive definizioni:

- segnalazione: la comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni;
- segnalazione interna: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna attivato dalla Casa di Cura;
- segnalazione esterna: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna attivato da ANAC;
- divulgazione pubblica: rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;
- persona segnalante: la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo;
- facilitatore: una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- contesto lavorativo: le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti di cui all'articolo 3, commi 3 o 4 del D.Lgs n. 24/2023, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali

- attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile;
- persona coinvolta: la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente;
 - ritorsione: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto;
 - seguito: l'azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate;
 - riscontro: comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione;
 - ANAC: Autorità Nazionale Anticorruzione;
 - violazioni: comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato.

3. SCOPI E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

L'obiettivo di questo documento è fornire al segnalante chiare indicazioni circa: l'oggetto, contenuto, destinatari e modalità di trasmissione delle segnalazioni, nonché le forme di tutela offerte dall'ordinamento.

4. AMBITO DELLE SEGNALEZIONI

L'art. 3, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 24/2023 sancisce che l'istituto del *whistleblowing* si applica ai seguenti soggetti che effettuano segnalazioni interne delle informazioni sulle violazioni del D.lgs. n. 231/2001 o del Modello di organizzazione gestione e controllo adottato ai sensi del D.lgs. n. 231/2001 o che effettuano segnalazioni interne o esterne, denunciano all'autorità giudiziaria o contabile o divulgano pubblicamente informazioni sulle violazioni del diritto UE (come sotto specificate) di cui sono venute a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo:

- i lavoratori subordinati di soggetti del settore privato, ivi compresi i lavoratori il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal d.lgs n. 81/2015. Si tratta, ad esempio, di rapporti di lavoro a tempo parziale, intermittente, a tempo determinato, di somministrazione, di apprendistato, di lavoro accessorio o lavoratori che svolgono prestazioni occasionali;
- lavoratori autonomi indicati al capo I della l. n. 81/2017. Si tratta dei lavoratori con rapporti di lavoro autonomi disciplinati dal Titolo III del Libro V del codice civile, ivi inclusi i contratti d'opera di cui all'art. 2222 c.c.;
- titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'art. 409 c.p.c.: i rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato;
- i lavoratori o i collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;

- titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'art. 2 del d.lgs n. 81/2015. Si tratta delle collaborazioni organizzate dal committente che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali e continuative, le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente;
- i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore privato;
- i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso soggetti del settore privato;
- gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico o del settore privato.

La tutela delle persone segnalanti si applica anche qualora la segnalazione, la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o la divulgazione pubblica di informazioni avvenga nei seguenti casi:

- quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Le misure di protezione si applicano anche:

- ai facilitatori;
- alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

Le segnalazioni devono riguardare violazioni del D.lgs. n. 231/2001 o del Modello di organizzazione gestione e controllo adottato dalla Casa di Cura ai sensi del D.lgs. n. 231/2001 (in tali ipotesi le segnalazioni possono essere effettuate solo attraverso il canale interno) o violazioni del diritto UE (in tali ipotesi le segnalazioni possono essere effettuate attraverso il canale interno, il canale esterno, la divulgazione pubblica o la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile).

Relativamente alle violazioni del diritto UE si tratta di:

- illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE indicata nell'Allegato 1 al D.lgs. n. 24/2023 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione. In particolare, si tratta di illeciti relativi ai seguenti settori: contratti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi. A titolo esemplificativo si pensi ai cd. reati ambientali quali, scarico, emissione o altro tipo

di rilascio di materiali pericolosi nell'aria, nel terreno o nell'acqua oppure raccolta, trasporto, recupero o smaltimento illecito di rifiuti pericolosi;

- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 325 del TFUE lotta contro la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'UE) come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'UE. Si pensi, ad esempio, alle frodi, alla corruzione e a qualsiasi altra attività illegale connessa alle spese dell'Unione;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, paragrafo 2, del TFUE). Sono ricomprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori indicati ai punti precedenti. In tale ambito devono essere ricondotte, ad esempio, le pratiche abusive quali definite dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea. Si pensi ad esempio a un'impresa che opera sul mercato in posizione dominante. La legge non impedisce a tale impresa di conquistare, grazie ai suoi meriti e alle sue capacità, una posizione dominante su un mercato, né di garantire che concorrenti meno efficienti restino sul mercato. Tuttavia, detta impresa potrebbe pregiudicare, con il proprio comportamento, una concorrenza effettiva e leale nel mercato interno tramite il ricorso alle cd. pratiche abusive (adozione di prezzi cd. predatori, sconti *target*, vendite abbinate) contravvenendo alla tutela della libera concorrenza.

5. CANALI DELLA SEGNALEZIONE

5.1. SEGNALEZIONI INTERNE

Il Segnalante deve segnalare senza indugio ogni violazione, o ragionevole sospetto di violazione, attraverso i canali indicati all'interno della Policy.

Le segnalazioni devono essere trasmesse tramite i seguenti canali:

1. **posta cartacea**: lettera raccomandata indirizzata al Gestore delle segnalazioni, Studio BL ed intestata a "*Gestore delle segnalazioni whistleblowing Casa di Cura Villa Fiorita S.r.l.*" da recapitarsi al seguente indirizzo: Piazza della Libertà n. 9, 50129 – Firenze presso Studio BL, con la specificazione che si tratta di corrispondenza "riservata". Il segnalante avrà cura di inviare, all'indirizzo indicato al precedente periodo, la segnalazione scritta e riposta all'interno di una busta chiusa, contenente a sua volta un'ulteriore busta chiusa dove saranno inseriti i dati del segnalante e copia del suo documento di identità. La segnalazione dovrà necessariamente contenere un recapito e-mail ovvero un indirizzo di posta cartacea al quale il Gestore delle segnalazioni potrà inviare le comunicazioni di competenza. In assenza di tale procedura la segnalazione cartacea sarà considerata irricevibile;
2. **portale Whistleblowing** di cui la Società si è dotata, il cui link (<https://villa-fiorita.segnalazioni.net/>) è reperibile sul sito web della società nella sezione "Amministrazione trasparente". Con le credenziali ricevute la persona segnalante accede alla propria pagina personale verificando le segnalazioni effettuate e controllandone lo stato (nuova, chiusa, respinta o in lavorazione).
3. **linea telefonica** reperibile al numero 055 483448, chiedendo di essere messi in contatto con il Gestore delle Segnalazioni di Casa di Cura Villa Fiorita S.r.l.

Chiunque riceva una segnalazione al di fuori dei predetti canali è tenuto a trasmetterla senza indugio tramite i canali stessi.

Le segnalazioni potranno essere effettuate anche in forma orale al soggetto così come sopra delineato.

Le segnalazioni interne in forma orale possono essere effettuate:

- i. attraverso una linea telefonica (rintracciabile al numero 055 483448) tramite la quale si potrà richiedere di interloquire direttamente con il Gestore delle segnalazioni;
- ii. su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto (in presenza ovvero in collegamento telematico) richiesto al Gestore delle segnalazioni, e da questo fissato entro un termine ragionevole in un luogo, necessariamente diverso dai locali societari, che sarà previamente concordato con il segnalante, favorendo le esigenze dello stesso. Previo consenso del segnalante, il Gestore redigerà verbale dell'incontro che il segnalante verifica, rettifica e conferma mediante sottoscrizione. Il verbale dell'incontro, la segnalazione con eventuale documentazione di supporto e ogni altra comunicazione sono conservati in luogo sicuro, accessibile unicamente al Gestore delle segnalazioni.

La persona segnalante può verificare, rettificare o confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione. Se per la segnalazione si utilizza una linea telefonica non registrata o un altro sistema di messaggistica vocale non registrato la segnalazione è documentata per iscritto mediante resoconto dettagliato della conversazione a cura del soggetto al quale è affidata la gestione del canale di segnalazione interna. La persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione. Quando, su richiesta della persona segnalante, la segnalazione è effettuata oralmente nel corso di un incontro con il soggetto al quale è affidata la gestione del canale di segnalazione interna, essa, previo consenso della persona segnalante, è documentata a cura del soggetto al quale è affidata la gestione del canale di segnalazione interna mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale. In caso di verbale, la persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

L'unico soggetto che, all'interno della Casa di Cura, può ricevere segnalazioni di *whistleblowing* è il gestore interno del canale di segnalazioni di cui all'art. 5 del D.Lgs. 24/2023 come sopra individuato.

Nell'ipotesi di avvicendamento nella funzione per termine incarico o cessazione dal servizio, il destinatario della segnalazione provvederà al passaggio di consegne al nuovo incaricato, evidenziando le attività svolte e le azioni da intraprendere, rendendolo edotto sulla gestione delle pratiche in corso e le modalità operative di verifica e controllo del sistema di segnalazione attraverso la piattaforma informatica ed il conferimento delle password e/o credenziali di abilitazione necessarie alla gestione del sistema. Qualora il passaggio di consegne non sia possibile per cause di forza maggiore, il recupero delle credenziali di gestione della piattaforma di segnalazione potrà essere operato tramite il coinvolgimento dei sistemi informativi aziendali e del fornitore del servizio.

La Casa di Cura ha anche un gestore esterno al quale è viene affidata la gestione della piattaforma e che predispone la piattaforma informatica, fornisce assistenza e manutenzione alla stessa e opera in qualità di Responsabile del trattamento per conto del Titolare Casa di Cura. La Casa di Cura ha attualmente individuato l'impresa DigitalPA e la relativa piattaforma software "*Segnalazioni.net*".

L'utilizzo dei canali interni messi a disposizione dalla Casa di Cura permette la massima protezione della riservatezza della persona segnalante.

In particolare, nelle "Istruzioni" allegate alla presente procedura sono fornite tutte le informazioni relative all'utilizzo della piattaforma.

Nel caso in cui sussista conflitto di interesse con il soggetto al quale è affidata la gestione del canale di segnalazione interna quest'ultimo si asterrà e la segnalazione sarà trasmessa al Presidente del C.d.A.

5.2. SEGNALAZIONI ESTERNE

Secondo quanto disposto dall'art. 6 del D.lgs n. 24/2023 e dalle Linee Guida emanate dall'ANAC le segnalazioni esterne si possono effettuare direttamente all'ANAC attraverso i canali predisposti.

È possibile effettuare segnalazioni attraverso questo canale nelle seguenti ipotesi:

- non è prevista, nell'ambito del contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'art. 4 del D.lgs n.24/2023;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ai sensi dell'art. 4 del D.lgs n.24/2023 e la stessa non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

ANAC ha attivato una piattaforma informatica disponibile nel sito istituzionale dell'ANAC (<https://www.anticorruzione.it/>) accessibile al seguente link:

<https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing#p3>.

Le segnalazioni esterne sono effettuate in forma scritta tramite tale piattaforma informatica oppure in forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale o, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole, secondo le modalità pubblicate sul sito istituzionale di ANAC (<https://www.anticorruzione.it/>).

La segnalazione esterna presentata ad un soggetto diverso dall'ANAC è trasmessa a quest'ultima, entro sette giorni dalla data del suo ricevimento, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

6. CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI

È necessario che le segnalazioni siano il più possibile circostanziate al fine di consentire la delibazione dei fatti da parte dei soggetti competenti a ricevere e gestire le segnalazioni nonché da parte di ANAC. A titolo esemplificativo, una segnalazione dovrebbe contenere i seguenti elementi:

- le generalità del soggetto che effettua la segnalazione (ove la segnalazione abbia carattere confidenziale e non anonimo), con indicazione dell'unità organizzativa di appartenenza e/o dell'attività svolta per Casa di Cura Villa Fiorita S.r.l.;
- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione e delle circostanze di tempo e di luogo in cui si sono svolti i fatti;
- elementi che consentano di identificare il soggetto che ha posto in essere i fatti segnalati;

- eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto della segnalazione;
- eventuali documenti che possano confermare la fondatezza dei fatti riportati.

Le segnalazioni non possono riguardare doglianze di carattere personale o rivendicazioni/istanze che rientrano nella disciplina del rapporto di lavoro o rapporti col superiore gerarchico o con i colleghi, per le quali occorre fare riferimento ai diversi canali di comunicazione messi a disposizione dalla Società.

Ove quanto segnalato non sia adeguatamente circostanziato, il soggetto che gestisce le segnalazioni può chiedere elementi integrativi al segnalante tramite il canale a ciò dedicato o anche di persona, ove il segnalante abbia richiesto un incontro diretto.

Le segnalazioni dalle quali non è possibile ricavare l'identità del segnalante sono considerate anonime.

Le segnalazioni anonime ricevute attraverso i canali interni sono considerate alla stregua di segnalazioni ordinarie: sono quindi inviate alla funzione interna per competenza e saranno gestite secondo i criteri stabiliti per le segnalazioni ordinarie. Resta inteso che solo le segnalazioni che rientrano nel campo applicativo della normativa di cui al D.Lgs n. 24/2023 ricevono le garanzie ivi previste, sia in termini di tempistiche che protezione dei dati del segnalante, e solo a tali segnalazioni si applica quando specificato nella presente procedura.

Le segnalazioni devono specificare che si vuole mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele previste nel caso di eventuali ritorsioni.

Eventuali segnalazioni ricevute e ritenute non pertinenti saranno archiviate senza ulteriori approfondimenti, fatto salvo il riscontro all'interessato che dovrà essere fornito entro i termini previsti dal D. Lgs n. 24/2023.

7. MODALITÀ DI GESTIONE DELLE SEGNALEZIONI

Nell'ambito della gestione del canale di segnalazione interna, il soggetto al quale è affidata la gestione del canale di segnalazione interna svolge le seguenti attività:

- a) rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- b) mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e può richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- c) dà diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- d) fornisce riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione;
- e) mette a disposizione informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni esterne.

Qualora la segnalazione interna sia presentata ad un soggetto diverso da quello individuato, laddove il segnalante dichiara espressamente di voler beneficiare delle tutele in materia *whistleblowing* o tale volontà sia desumibile dalla segnalazione, la segnalazione è considerata "*segnalazione whistleblowing*" e deve essere trasmessa, senza indugio, al soggetto competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante. Diversamente, se il segnalante non dichiara espressamente di voler beneficiare delle tutele, o detta volontà non sia desumibile dalla segnalazione, detta segnalazione è considerata quale segnalazione ordinaria.

7.1. ESAME PRELIMINARE

Il soggetto al quale è affidata la gestione del canale di segnalazione interna, ricevuta la segnalazione, procede ad una prima verifica e analisi del contenuto, in modo da verificare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti oggettivi e soggettivi prescritti dalla normativa vigente, per poter accordare al segnalante le tutele spettanti dal *whistleblower*.

Nello svolgimento della suddetta analisi, il Gestore potrà richiedere ulteriori informazioni o documentazione al segnalante e potrà avvalersi, per specifici aspetti trattati nelle segnalazioni e qualora ritenuto necessario, del supporto delle funzioni aziendali e/o di professionisti esterni. Il Gestore potrà altresì acquisire informazioni dalle persone coinvolte nella segnalazione, le quali hanno anche facoltà di chiedere di essere sentite o di produrre osservazioni scritte o documenti. Qualora a conclusione di tale fase preliminare emerga l'assenza di elementi sufficientemente circostanziati o l'infondatezza dei fatti richiamati, la segnalazione sarà archiviata con le relative motivazioni. Laddove, a seguito di tale fase emergano o siano comunque desumibili elementi utili e sufficienti per valutare fondata la segnalazione, verrà avviata la successiva fase degli approfondimenti specifici.

7.2 ISTRUTTORIA

Una volta valutata l'ammissibilità della segnalazione, come di *whistleblowing*, il gestore delle segnalazioni avvia l'istruttoria interna sui fatti o sulle condotte segnalate per valutare la sussistenza degli stessi.

Il Gestore delle segnalazioni provvederà a:

- avviare le analisi specifiche avvalendosi, se ritenuto opportuno, delle strutture competenti della Società o di esperti e di periti esterni;
- dare avviso alla persona coinvolta dell'esistenza della segnalazione, al fine di tutelarne il diritto di difesa, garantendo sempre la riservatezza circa l'identità del segnalante e delle altre persone coinvolte e/o menzionate nella segnalazione;
- accedere a tutti i dati e documenti aziendali utili ai fini dell'istruttoria, laddove ritenuto opportuno per la corretta gestione del caso;
- concordare con il management responsabile della funzione interessata dalla segnalazione, l'eventuale "action plan" necessario per la rimozione delle "debolezze" di controllo rilevate;
- concordare con le funzioni interessate eventuali iniziative da intraprendere a tutela degli interessi della società (ad es. iniziative giudiziarie, sospensione/cancellazione dall'albo fornitori ecc.). Le funzioni aziendali coinvolte devono garantire piena collaborazione al Gestore per quanto necessario allo svolgimento dell'istruttoria, nel rispetto dei principi e delle garanzie previsti dalla normativa;
- richiedere, se possibile, l'avvio di un procedimento disciplinare nei confronti del segnalante, nel caso di segnalazioni in relazione alle quali siano accertate la malafede del segnalante e/o l'intento meramente diffamatorio, eventualmente confermati anche dalla infondatezza della stessa segnalazione.

Le attività sopra descritte non sono necessariamente svolte in maniera sequenziale.

Il gestore delle segnalazioni fornisce riscontro (per "*riscontro*" si intende la comunicazione alla persona segnalante delle informazioni relative al seguito - per "*seguito*" si intende l'azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione della segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate - che viene dato o che si intende dare alla segnalazione) alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o diversamente entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

7.3 INDIVIDUAZIONE DELL'OGGETTO DELLA SEGNALEZIONE

Le segnalazioni devono riguardare condotte illecite in violazione del D.lgs. n. 231 del 2001, del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Casa di Cura o del diritto dell'Unione Europea di cui la persona segnalante abbia appreso nel contesto lavorativo.

Le segnalazioni devono essere effettuate in buona fede e devono essere circostanziate con informazioni precise in modo da risultare facilmente verificabili.

In linea generale la Società esorta i propri dipendenti a risolvere eventuali controversie lavorative, ove possibile, attraverso il dialogo, anche informale, con i propri colleghi e/o con il proprio responsabile diretto.

Le segnalazioni devono essere fatte con spirito di responsabilità, avere carattere di interesse per il bene comune, rientrare nelle tipologie di non conformità per cui il sistema è stato implementato.

7.4 ESITO DELLA PROCEDURA

All'esito dell'istruttoria il Gestore fornirà riscontro per iscritto al segnalante:

- i. Laddove ravvisi elementi di manifesta infondatezza della segnalazione, procederà con l'archiviazione debitamente motivata. Qualora il Gestore ritenesse la segnalazione effettuata al solo scopo di ledere la reputazione ovvero danneggiare o comunque recare pregiudizio al segnalato, lo comunicherà all'Organo amministrativo di Casa di Cura Villa Fiorita S.r.l. affinché venga attivata ogni opportuna iniziativa nei confronti del segnalante.
- ii. Laddove la segnalazione fosse ritenuta fondata, il Gestore predispose una relazione riepilogativa circa gli esiti delle indagini ed i motivi che hanno condotto a ritenere fondata la segnalazione, che sarà inviata all'Organo amministrativo affinché assuma i provvedimenti ritenuti necessari. Al contempo il Gestore informerà il segnalante dell'esito della segnalazione.

Le attività sopra descritte avvengono necessariamente entro 3 mesi dal rilascio dell'avviso della presa in carico della segnalazione. Il riscontro può anche essere meramente interlocutorio, dal momento che possono essere comunicate le informazioni relative alle attività istruttorie che il Gestore delle segnalazioni ha inteso intraprendere e lo stato di avanzamento dell'istruttoria. Terminata l'istruttoria, gli esiti dovranno comunque essere comunicati al segnalante.

8. SEGNALEZIONI ESCLUSE

Non rientrano nel presente regolamento:

- le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al D.lgs n. 24/2023 ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea;
- le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

9. OBBLIGHI INFORMATIVI

Sono messe a disposizione informazioni chiare circa il canale, le procedure e i presupposti per effettuare le segnalazioni, interne o esterne.

Le suddette informazioni sono esposte e rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro ed altresì sono pubblicate nella sezione “*Amministrazione trasparente*”, sottosezione “*Disposizioni generali*” del sito della Casa di Cura (<https://www.villa-fiorita.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/>) e nell’intranet aziendale.

La Casa di Cura, in qualità di titolare del trattamento, fornisce al segnalante l’informativa relativa al trattamento dei dati personali.

10. FORME DI TUTELA DELLA PERSONA SEGNALANTE

Valorizzando la buona fede e correttezza da parte del segnalante al momento della segnalazione, lo stesso beneficerà delle tutele esclusivamente nell’ipotesi in cui, al momento della segnalazione, avesse fondato e ragionevole motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere.

Sono riconosciute due forme di tutela:

- tutela della riservatezza sull’identità della persona segnalante e sottrazione al diritto di accesso alle segnalazioni;
- divieto di discriminazione e ritorsione.

10.1 TUTELA DELLA RISERVATEZZA SULL’IDENTITÀ DELLA PERSONA SEGNALANTE E SOTTRAZIONE AL DIRITTO DI ACCESSO ALLE SEGNALAZIONI

L’identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate senza il consenso espresso della persona segnalante a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni. Tale tutela è garantita anche in eventuali procedimenti penali, contabili e disciplinari che dalla segnalazione dovessero conseguire.

È tutelata altresì l’identità delle persone coinvolte e menzionate nella segnalazione.

La violazione dell’obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatta salva ogni forma di responsabilità prevista dalla legge.

Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

Nell’ambito del procedimento penale, l’identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall’art. 329 c.p.p. Nell’ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l’identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. Nell’ambito del procedimento disciplinare, l’identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell’identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell’imputato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

È dato avviso alla persona segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, nella ipotesi di cui al precedente paragrafo (qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell’identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell’imputato) nonché nelle procedure di segnalazione interna ed esterna quando la rivelazione della identità della persona segnalante e delle informazioni è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

Ai fini di tutelare la riservatezza della persona segnalante, la segnalazione e i documenti inerenti ad essa, sono sottratti al diritto di accesso agli atti amministrativi ed all'accesso civico generalizzato (rispettivamente previsti dagli art. 22 e seguenti della L. n.241/1991 e dal D.Lgs n.33/2013).

Nelle procedure di segnalazione interna ed esterna la persona coinvolta può essere sentita, ovvero, su sua richiesta, è sentita, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

10.2 DIVULGAZIONE PUBBLICA

La massima tutela e riservatezza alla persona segnalante è garantita anche laddove effettui una divulgazione pubblica. Per "*divulgazione pubblica*" si intende l'atto di rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

La persona segnalante può beneficiare di questa garanzia qualora, al momento della divulgazione pubblica, ricorrano le seguenti condizioni:

- la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro nei termini previsti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

10.3 DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE E RITORSIONE

Affinché siano riconosciute le seguenti misure di protezione:

- divieto di ritorsione
- misure di sostegno
- protezione dalle ritorsioni
- limitazioni di responsabilità

devono ricorrere le seguenti condizioni:

- al momento della segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, la persona segnalante o denunciante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo di cui all'art. 1 del D.lgs n. 24/2023;
- la segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata sulla base di quanto previsto dal capo II del D.lgs n. 24/2023.

Le misure di protezione si applicano anche nei casi di segnalazione o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o divulgazione pubblica anonime, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni, nonché nei casi di segnalazione presentata alle istituzioni, agli organi e agli organismi competenti dell'Unione europea, in conformità alle condizioni di cui all'art. 6 del D.lgs n.24/2023.

Le tutele non sono garantite nelle ipotesi in cui sia accertata, anche con sentenza non definitiva, la responsabilità penale del segnalante per i reati di diffamazione, calunnia o per i medesimi reati oggetto di segnalazione, ovvero la responsabilità civile dello stesso, per il medesimo titolo, in caso di dolo o colpa grave. In entrambe le ipotesi, peraltro, il segnalante è passibile di sanzione disciplinare.

La principale forma di tutela riconosciuta dal decreto in esame si concreta nel divieto di porre in essere atti ritorsivi nei confronti del segnalante.

Nell'ambito dei procedimenti giudiziari o amministrativi o nell'ambito delle controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento dei comportamenti e degli atti ritorsivi vietati, adottati nei confronti dei soggetti di cui all'art. 3 del D.lgs n. 24/2023, si presume che gli stessi siano causalmente ricollegabili alla segnalazione, alla denuncia o alla divulgazione pubblica, rimanendo a carico di colui che li ha posti in essere l'onere di provare la riconducibilità di detti atti, comportamenti od omissioni a ragioni estranee alla segnalazione. Lo stesso vale nel caso di domanda risarcitoria presentata dal soggetto segnalante, che asserisca di aver subito un danno a causa della segnalazione, della denuncia o della divulgazione pubblica effettuata, laddove sarà sufficiente dimostrare di averle presentate, presumendosi il danno quale conseguenza delle stesse.

L'inversione dell'onere della prova non opera a favore delle persone e degli enti diversi dal segnalante di cui all'art. 5, comma 3 (es: facilitatori, colleghi).

Tra le fattispecie riconducibili al concetto di ritorsione rientrano, a titolo esemplificativo, il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti, la retrocessione o la mancata promozione, il demansionamento, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione di stipendio o la modifica dell'orario di lavoro, la sospensione della formazione o le restrizioni all'accesso alla formazione, le note di demerito.

10.4 MISURE DI SOSTEGNO ALLA PERSONA SEGNALANTE

È istituito presso l'ANAC l'elenco degli enti del Terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno. L'elenco, pubblicato dall'ANAC sul proprio sito, contiene gli enti del Terzo settore che esercitano, secondo le previsioni dei rispettivi statuti, le attività di cui all'art. 5, comma 1, lettere v) e w), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e che hanno stipulato convenzioni con ANAC. Le misure di sostegno fornite dagli enti di cui al precedente paragrafo consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

10.5 PROTEZIONE DALLE RITORSIONI

La persona segnalante che ritiene di aver subito una ritorsione nel contesto lavorativo in cui opera può comunicarle all'ANAC che, a sua volta, informerà l'Ispettorato nazionale del lavoro per i provvedimenti di propria competenza. Gli atti assunti in violazione del divieto di ritorsione sono nulli con conseguente diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro per tutti coloro che siano stati licenziati a causa delle segnalazioni effettuate; l'autorità giudiziaria adita adotta tutte le misure necessarie ad assicurare la tutela del soggetto leso, ivi compresi il risarcimento del danno, l'ordine di cessazione della condotta violativa, la reintegrazione nel posto di lavoro e la dichiarazione di nullità degli atti ritorsivi.

Ferme le sanzioni di competenza di ANAC, qualora accerti che sono state commesse ritorsioni, Casa di Cura Villa Fiorita S.r.l. può adottare provvedimenti disciplinari nei confronti del responsabile.

10.6 LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

È esclusa la punibilità ed ogni altra forma di responsabilità per coloro che rivelino o diffondano informazioni sulle violazioni coperte da segreto o relative alla tutela del diritto di autore o alla protezione dei dati personali, ovvero sulle violazioni che offendono la reputazione della persona denunciata o coinvolta se, al momento del fatto vi fossero fondati motivi per ritenere che le stesse fossero necessarie per svelare la violazione stessa.

11. RINUNCE E TRANSAZIONI

Le rinunce e le transazioni, integrali o parziali, che hanno per oggetto i diritti e le tutele previsti dal D.lgs n. 23/2024 non sono valide, salvo che siano effettuate nelle forme e nei modi di cui all'art. 2113, quarto comma, c.c.

12. SOGGETTI CHE GODONO DELLA PROTEZIONE DIVERSI DA CHI SEGNALE, DENUNCIA O EFFETTUA DIVULGAZIONI PUBBLICHE

Le misure di protezione, il divieto di ritorsione, le misure di sostegno, la protezione dalle ritorsioni e le limitazioni di responsabilità si applicano anche a quei soggetti, diversi dal segnalante, dal denunciante e da colui che effettua la divulgazione pubblica, che potrebbero essere destinatari di ritorsioni, intraprese anche indirettamente, in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante o denunciante.

Ci si riferisce alle seguenti figure ed enti:

- facilitatore, definito come una: *“persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata”*. La norma, utilizzando il termine *“assistenza”*, fa riferimento a un soggetto che fornisce consulenza o sostegno al segnalante e che opera nel medesimo contesto lavorativo del segnalante. L'assistenza del facilitatore deve essere mantenuta riservata;
- persone del medesimo o contesto lavorativo: la nuova legislazione ha esteso notevolmente il regime di tutele, ampliando la nozione di *“contesto lavorativo”*. Tale concetto ricomprende le attività lavorative o professionali, presenti o passate, in ragione delle quali, indipendentemente dalla loro natura, un soggetto acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile. Deve, comunque, trattarsi di attività svolte dai soggetti che hanno instaurato con l'ente uno di quei rapporti di natura lavorativa o professionale espressamente indicati dal legislatore nel D.lgs. n. 24/2023. L'espressione *“persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante”* si riferisce, quindi, a persone legate da una rete di relazioni sorte in ragione del fatto che esse operano, o hanno operato in passato, nel medesimo ambiente lavorativo del segnalante o denunciante, ad esempio colleghi, ex-colleghi, collaboratori. Presupposto per l'applicazione delle tutele in tali casi è però l'esistenza di uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado con il segnalante stesso;
- colleghi di lavoro coloro che lavorano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante, divulgatore o denunciante e hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

13. TRATTAMENTO DATI PERSONALI - INFORMATIVA *PRIVACY*

La Casa di Cura, ai sensi del regolamento generale sulla protezione dei dati – GDPR 2016/679, gestisce il trattamento dei dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni in qualità di titolare del trattamento dati. Fornisce le informazioni necessarie sulla tutela *privacy* e gestione dati al segnalante e alle persone coinvolte ai sensi degli artt. 13-14 GDPR, pubblicando sul sito aziendale la relativa informazione *privacy* nonché mediante comunicazione automatizzata laddove la segnalazione venga effettuata servendosi della piattaforma informatica o in formato cartaceo da sottoscrivere al momento dell'effettuazione della segnalazione. Sono gestiti solo i dati che risultano utili e finalizzati al trattamento della segnalazione evitando di raccogliere quelli superflui e nel caso si provvede alla loro cancellazione immediata.

Il soggetto al quale è affidata la gestione del canale di segnalazione interna è persona autorizzata dalla Casa di Cura al trattamento dei dati.

La segnalazione di *Whistleblowing* impedisce al soggetto segnalato, presunto autore dell'illecito, relativamente al trattamento dei propri dati personali gestiti dall'Azienda di poter esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 a 22 del GDPR 2016/679 (diritto di accesso ai dati personali, diritto di rettificarli, diritto di ottenerne la cancellazione o cd diritto all'oblio, diritto alla limitazione del trattamento si veda art. 18 GDPR, diritto alla portabilità dei dati personali e di opposizione al trattamento), in quanto dall'esercizio di tali diritti potrebbe derivare un pregiudizio alla tutela della riservatezza dell'identità del segnalante.

È preclusa la possibilità al soggetto segnalato di rivolgersi all'Azienda in qualità di titolare del trattamento ed in caso di mancata risposta di proporre reclamo al Garante della Privacy.

13.1 RESPONSABILE TRATTAMENTO DATI

La Casa di Cura si avvale, per le segnalazioni giunte per il tramite della piattaforma informatica, di un servizio di *Whistleblowing* digitale offerto da fornitore esterno in *outsourcing*. In qualità di titolare del trattamento dati, Casa di Cura nomina il fornitore quale Responsabile del trattamento dati ai sensi della normativa GDPR, il quale dichiara e garantisce:

- di possedere le competenze e conoscenze tecniche e tecnologiche relative alle finalità e modalità di trattamento dati;
- misure di sicurezza da adottare a garanzia della riservatezza; di non effettuare copie dei dati personali diverse da quelle strettamente necessarie alla gestione della procedura di segnalazione;
- non divulgare dati in possesso.

La gestione ed il trattamento dei dati personali viene effettuata dal fornitore Responsabile del trattamento in conformità con la normativa vigente. Ogni operazione di trattamento dati personali è garantita dal fornitore e svolta con la misura di sicurezza idonea a prevenire i rischi di distruzione e perdita anche accidentale dei dati personali nonché di accesso non autorizzato o trattamento illecito dei medesimi in conformità alle misure di sicurezza previste dal Regolamento Privacy.

13.2 REGISTRO SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING - CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Ai fini del trattamento dati la Casa di Cura conserva e censisce le segnalazioni ricevute all'interno del registro del trattamento dati *Whistleblowing* detenuto dal soggetto al quale è affidata la gestione del canale di segnalazione interna

che provvede ad alimentarlo e tenerlo aggiornato tempestivamente, ogni qual volta pervengano delle segnalazioni o aggiornamenti. Il Registro Whistleblowing viene conservato in forma cartacea.

Tutte le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate esclusivamente per il tempo necessario al trattamento e gestione della segnalazione e comunque non oltre cinque anni dalla data di comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

Se per la segnalazione si utilizza una linea telefonica registrata o un altro sistema di messaggistica vocale registrato, la segnalazione, previo consenso della persona segnalante, è documentata a cura del soggetto al quale è affidata la gestione del canale di segnalazione interna mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante trascrizione integrale. In caso di trascrizione, la persona segnalante può verificare, rettificare o confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione. Se per la segnalazione si utilizza una linea telefonica non registrata o un altro sistema di messaggistica vocale non registrato la segnalazione è documentata per iscritto mediante resoconto dettagliato della conversazione a cura del soggetto al quale è affidata la gestione del canale di segnalazione interna. La persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione. Quando, su richiesta della persona segnalante, la segnalazione è effettuata oralmente nel corso di un incontro con la persona alla quale è affidata la gestione del canale di segnalazione interna, essa, previo consenso della persona segnalante, è documentata a cura del soggetto al quale è affidata la gestione del canale di segnalazione interna mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale. In caso di verbale, la persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

14. SANZIONI

Fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC applica al responsabile le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- a) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza;
- b) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quanto previsto dal D.lgs n. 24/2023, nonché quando accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
- c) da 500 a 2.500 euro, nel caso di cui all'articolo 16, comma 3 del D.lgs n. 24/2023, salvo che la persona segnalante sia stata condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

Con riferimento ad eventuali ulteriori sanzioni interne al contesto aziendale di carattere disciplinare:

- i dipendenti della Società saranno soggetti alle sanzioni previste dai contratti di lavoro e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (o documento equiparabile) *pro tempore* applicabile.

Laddove la Società decidesse di dotarsi ed adottare un Sistema Disciplinare:

- i suoi dipendenti, componenti degli organi amministrativi, direttivi e di controllo saranno altresì soggetti alle sanzioni così come previste all'interno del Sistema Disciplinare adottato;

- le persone che si relazionano con la Società diverse dai soggetti di cui sopra incorreranno nelle sanzioni previste nei contratti stipulati con le stesse (clausole penali / interruzione del rapporto contrattuale).

La sanzione è irrogata dagli organi di volta in volta competenti, indipendentemente dall'avvio di un procedimento da parte dell'Autorità Giudiziaria.

È in ogni caso garantito il diritto al contraddittorio.

15. RIPORTO PERIODICO

Il Gestore delle segnalazioni fornisce al Cda, con cadenza annuale, un report riepilogativo di tutte le segnalazioni pervenute, siano esse in forma anonima ovvero riservata. Tale report contiene l'iter istruttorio seguito nonché l'esito delle analisi effettuate.

16. AGGIORNAMENTO DELLA POLICY

La presente Policy e la funzionalità del Portale saranno oggetto di revisione periodica a cura del Gestore delle segnalazioni di concerto con il Cda al fine di garantirne il costante allineamento alla normativa di riferimento.

17. ALLEGATO

Manuale Utente del portale.